

STATUTO

**HORUS CONSORZIO
COOPERATIVE SOCIALI-
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OTTAVIANO NA PIAZZA MUNICIPIO
25

Numero REA: NA - 1068699

Codice fiscale: 09927131210

Forma giuridica: CONSORZIO

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-05-2022 - Statuto completo	2
--	---



Marco Marini
Notaio

STATUTO DI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1.1. E' costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, il Consorzio denominato "**Horus Consorzio Cooperative Sociali - società cooperativa sociale**".

1.2 Il consorzio ha sede nel Comune di Ottaviano (NA) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 - Durata

2.1 Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. E' escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

Il Consorzio non ha fine di lucro ed è disciplinato dai principi della mutualità indicati all'art. 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/47 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consorzio, promosso quale strumento tecnico organizzativo per sostenere, favorire e promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale sul territorio, si ispira ai principi di mutualità e solidarietà e, operando in conformità della legge 8 novembre 1991 n. 381, intende svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività volta al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ed a favorire le cooperative consorziate nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali e lo sviluppo dei valori della cooperazione, stimolando la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio ed emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale, attraverso la gestione di iniziative e progetti di sviluppo locali.

Ai fini di cui sopra, il Consorzio può intrattenere rapporti mutualistici direttamente con i soci cooperatori delle cooperative consorziate, ogni qualvolta ciò risulti utile ed opportuno per il conseguimento dello scopo mutualistico del consorzio medesimo e delle cooperative consorziate, operando

comunque d'intesa con queste ultime.

Il Consorzio si propone di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dei propri consorziati favorendone lo sviluppo quantitativo e qualitativo e l'estensione della presenza e dell'immagine sul territorio nazionale, nonché la presenza di nuove attività di servizio o produttive anche attivando tra i consorziati stessi forme di collaborazione al fine di ottimizzare le risorse.

Si propone di perseguire gli scopi mutualistici attraverso la gestione diretta ovvero in regime di accreditamento, anche con funzioni di secondo livello relativamente alla gestione delle relazioni tra soggetti pubblici e enti accreditati in base alle normative vigenti, di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, e riabilitativi rivolti sia a soggetti svantaggiati sia al benessere sociale della persona, delle politiche attive del lavoro, dell'immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza, assicurando la pari dignità sociale della persona, le pari opportunità e l'effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza, attraverso l'attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, concorrendo alla costruzione di una comunità solidale.

Il Consorzio si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con le cooperative consorziate e con i soci cooperatori di queste ultime ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile e, in armonia con quanto sopra, di fornire, alle migliori condizioni, alle cooperative consorziate servizi commerciali, tecnici, finanziari e più in generale di assistenza nella assunzione ed esecuzione di lavori, forniture o servizi pubblici e/o privati.

Al fine della qualificazione a mutualità prevalente, il Consorzio, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari (ove esistenti) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il Consorzio può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Art. 4 - Oggetto sociale

Il Consorzio si propone il conseguimento dei propri scopi mutualistici mediante l'attuazione delle seguenti attività:

- realizzare servizi di supporto e di consulenza tecni-

co-gestionale ed organizzativa ed offrire quanto altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia operativa;

- attivare servizi per la ricerca e selezione del personale, di supporto documentale, contabile amministrativo, contrattuale, fiscale, legale, in materia di organizzazione del lavoro, sulla sicurezza sul lavoro, sui sistemi di gestione della qualità ed altri servizi inerenti la gestione degli associati;
- attività d'assistenza e rappresentanza dei consorziati, sia nei loro rapporti particolari e reciproci, sia nei rapporti con enti pubblici e privati, con la comunità locale, gli istituti di credito, gli enti previdenziali, imprese private e pubbliche, le associazioni di rappresentanza ed altri;
- realizzare e gestire attività di studio e ricerca, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, atte a stimolare ed incrementare la conoscenza e la coscienza in materia di cooperazione, politiche sociali ed educative e politiche del lavoro;
- provvedere alla stesura di progetti operativi, innovativi e sperimentali con i relativi piani finanziari e all'assistenza tecnica per la loro realizzazione, anche attraverso la diffusione di tecnologie innovative;
- stimolare, sostenere e sviluppare la collaborazione fra le cooperative sociali e/o i consorzi coordinando, se opportuno, anche le loro attività in modo da renderla più incisiva nel tessuto sociale;
- vigilare, anche con specifiche iniziative, affinché sia garantita una puntuale e coerente applicazione della legislazione sulla cooperazione sociale, il rispetto dei patti intervenuti tra i consorziati anche relativamente all'esecuzione di lavori e la qualità dei servizi effettuati dai soci per conto della società;
- promuovere attività finalizzate alla progettazione e applicazione di sistemi di miglioramento, controllo, valutazione dei sistemi d'impresa e d'informazione sul livello di qualità dei prodotti/servizi dei soci;
- curare il miglioramento economico e sociale dei lavoratori soci delle cooperative e dei consorzi associati;
- eseguire indagini di mercato e ricerca di nuovi sbocchi commerciali dei prodotti/servizi delle cooperative e consorzi associati;
- promuovere l'immagine commerciale delle cooperative consorziate sia collettivamente che singolarmente, anche predisponendo marchi, insegne e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti;
- attività di formazione e aggiornamento, stipulando convenzioni, contratti o accordi con enti pubblici e privati, promuovendo, organizzando e gestendo iniziative ed attività di formazione ed addestramento, sia direttamente sia con il sup-

porto di enti ed agenzie di formazione, associazioni delle cooperative, di enti pubblici statali e locali, volte ad accrescere le conoscenze e la professionalità dei lavoratori soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative e dei consorzi associati;

- favorire lo sviluppo e la produttività sociale ed economica dell'attività dei consorziati, promuovendo l'acquisizione di commesse, servizi, prodotti e la loro commercializzazione, anche tramite la realizzazione di strutture private e pubblico-private, o partecipando direttamente a gare, licitazioni e accordi diretti, con enti pubblici e privati;
- acquisire, gestendo in proprio o assegnandone la gestione ai consorziati, servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi o attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate come previsto dall'art. 1 lettere a) e b) e art. 4 della legge n. 381/91;
- attuare operazioni di collegamento e d'intermediazione con società ed enti ubicati in Italia e all'estero aventi finalità di commercializzazione di prodotti o prestazioni di servizi, finalizzate allo sviluppo di un'economia sociale con criteri di giustizia economica, di redistribuzione delle risorse, di commercio equo e solidale;
- stipulare convenzioni, contratti, partecipare a gare di appalto bandite da amministrazioni locali, regionali, statali, da enti pubblici e/o privati per l'acquisizione di servizi e/o lavori, da eseguire direttamente o da assegnare ai soci che li eseguiranno con propri mezzi;
- implementare azioni necessarie all'accreditamento presso enti pubblici, anche per le funzioni di secondo livello (relativamente alla gestione delle relazioni tra soggetti pubblici e enti accreditati in base alle normative vigenti), con particolare riferimento a servizi/prestazioni socio-sanitarie, socio-assistenziali, educative e formative, che valorizzino la specificità e la qualità dei servizi alla persona, favorendo stabilità e qualificazione dei servizi, ai sensi della legge n. 328/2000 e nel rispetto della normativa vigente.
- diffondere i principi della cooperazione per il rafforzamento dell'impresa sociale e lo sviluppo di nuova cooperazione;
- attuare iniziative d'informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati sui problemi dell'emarginazione e sulle situazioni di svantaggio sociale;
- promuovere lo sviluppo di processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali;
- promuovere la cultura ambientale dello sviluppo sostenibile, della difesa delle biodiversità nelle comunità locali;
- gestire ed amministrare beni confiscati ad associazioni ma-

fiose;

- collaborare con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali per promuovere e gestire iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate alla diffusione di una cultura della mondialità, alla difesa dei diritti fondamentali degli esseri umani ed alla realizzazione d'esperienze di sviluppo che siano eque e sostenibili sotto il profilo sociale ed ecologico e sensibili dal punto di vista del rispetto delle differenze culturali locali e favorire sul territorio nazionale la pari dignità e l'inserimento sociale e lavorativo di persone immigrate.

Per realizzare il suo scopo il Consorzio si propone di operare, nei seguenti settori:

- l'organizzazione e la gestione dei mezzi e dei servizi sanitari con riguardo al settore cura, riabilitazione e prevenzione, case di cura e ricovero per anziani o portatori di handicap, day hospital, cliniche e centri specializzati per trattamenti di fisiokinesiterapia (FKT), riabilitazione motoria e neuromotoria e per trattamenti medici e chirurgici di qualsiasi specie per la cura e la prevenzione o il trattamento di tutte le patologie sia ambulatoriale sia domiciliare, comunità terapeutiche, laboratori di analisi cliniche, indagini radiologiche, centri socio-educativi, residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), centro sociale e polifunzionale, comunità di pronta e transitoria accoglienza, comunità educativa a dimensione familiare, casa famiglia, comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, casa di accoglienza per donne maltrattate, casa protetta per donne vittime di tratta e/o sfruttamento, centro antiviolenza, servizio di mediazione familiare, centro per le famiglie, casa albergo, comunità tutelare per persone non autosufficienti, casa alloggio, nido e micronido d'infanzia, laboratorio di educativa territoriale, servizio di mediazione culturale, servizi integrativi al nido, servizio di assistenza scolastica, assistenza infermieristica domiciliare, assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, assistenza domiciliare socio-assistenziale e tutto quant'altro attiene in termini di servizi reali e integrati al settore socio-sanitario-assistenziale in genere;

- l'esercizio, avvalendosi di personale all'uopo abilitato, dell'attività di riabilitazione e fisiokinesiterapia (FKT) domiciliare, in proprio, fornendo direttamente all'utenza interessata personale qualificato; per conto terzi, fornendo personale qualificato a centri di riabilitazione operanti in regime di accreditamento con strutture pubbliche;

- la formazione e l'aggiornamento professionale nei settori di attività mediante l'organizzazione e la gestione in proprio e conto terzi di corsi, seminari, workshop, convegni, congressi e tavole rotonde;

- la prestazione di consulenza e collaborazione nei settori

di attività suindicati e anche nella programmazione, organizzazione e gestione del lavoro per conto terzi;

- la partecipazione a gare pubbliche relative alle suindicate attività;
- l'attività di trasporto in genere, sociale e sanitario in particolare, mediante ambulanza o autoveicoli attrezzati a favore di categorie di persone svantaggiate nonché di portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale; unità mobile di strada;
- l'organizzazione e la gestione dell'attività di telesoccorso, di telefonia sociale, servizio di pronto intervento sociale, segretariato sociale;
- il confezionamento e la fornitura di pasti preparati e di bevande anche sotto forma di catering, banqueting e mense ad enti pubblici o privati, comunità e privati;
- l'organizzazione e la gestione della fornitura di servizi di pulizia, di disinfestazione e derattizzazione, presso privati, enti privati ed enti pubblici;
- attività di facchinaggio;
- la gestione e l'organizzazione di servizi di manutenzione impianti civili e industriali nonché di aree verdi attrezzate e/o di spazi coperti;
- la gestione e organizzazione di servizi parcheggio e/o custodia di aree esterne e/o di fabbricati, portierato;
- la gestione di impianti e strutture sportive sia di natura pubblica che privata;
- consulenza aziendale in genere;
- elaborazione dati contabili per conto terzi;
- l'acquisizione e la gestione di attività aventi a oggetto bar, ristorazione e similari con somministrazione al pubblico di cibi e bevande alcoliche e non;
- servizi di segreteria ed attività di call center;
- gestione di attività turistiche nel rispetto del principio di sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere l'attività nei settori dell'assistenza sociale, nella formazione professionale diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari nonché ai componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari e all'istruzione, promuovere iniziative e attività finalizzate a ricercare soluzioni etiche e sociali a vantaggio delle persone disagiate di qualunque provenienza e religione con particolare riguardo agli ambiti psicologico, sociale, riabilitativo, cognitivo, biologico e statistico.

Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, e compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché:

a) avvalersi di uffici e recapiti senza limiti territoriali, che in ogni caso faranno capo alla sede centrale dalla quale direttamente dipendono;

b) compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie non nei confronti del pubblico, mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dello scopo consortile;

c) stipulare convenzioni con altre organizzazioni, con professionisti, studi ed altri, le cui prestazioni siano utili per il raggiungimento degli scopi consortili;

d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;

e) usufruire nell'espletamento delle sue attività, di contributi erogati da enti pubblici, quali Unione Europea, Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi o associazioni, enti vari, nazionali ed internazionali, nonché da enti privati;

f) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai consorziati, agli enti a cui la società aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

g) assumere, solo come attività marginale, ma comunque strumentale al raggiungimento degli scopi consortili, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, enti ed associazioni, specie se svolgono attività analoghe e in ogni caso accessorie all'attività consortile, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, specificamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi;

h) partecipare a consorzi di qualsiasi natura e concorrere alla formazione di società consortili che l'organo amministrativo ritenga utile per il raggiungimento degli scopi consortili.

Il Consorzio, infine, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991, potrà finanziare e/o promuovere lo sviluppo di consorzi sociali di settore e/o di scopo e cooperative sociali e ciò anche tramite l'assunzione di partecipazioni e di interessenze nei suddetti enti, con esclusione di qualsiasi fine di collocamento sul mercato.

E' facoltà del Consorzio, al fine di far fronte all'eventuale fabbisogno finanziario, richiedere ai consorziati versamenti, finanziamenti e/o contributi nei limiti di legge, infruttiferi di interessi, con obbligo di rimborso, il tutto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori ordinari

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci cooperatori del Consorzio:

A. Cooperative sociali di tipo a) come disciplinate dall'articolo 1) della legge 8 novembre 1991, n. 381;

B. Cooperative sociali di tipo b), come disciplinate dall'articolo 1) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

C. Altri tipi di cooperative e loro consorzi, società, imprese sociali, associazioni ed enti non profit, che intendono usufruire dei servizi offerti nel rispetto dei requisiti previsti per i consorzi sociali.

Le due categorie di soci di cui alla lettera A e B, tra loro come somma complessiva, dovranno tassativamente sempre essere almeno pari al settanta per cento della base sociale.

5.3 Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali o i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli del Consorzio.

5.4 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ovvero nel caso sub 5.2 (cinque punto due) all'effettiva partecipazione allo sviluppo della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In ogni caso, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.5 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con Il Consorzio.

Art. 6 - Categoria speciale di soci cooperatori

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

6.2 Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo del Consorzio.

6.3 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a. la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
- b. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano

le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo del Consorzio;

c. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.4 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 35 (trentacinque), anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.7 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo del Consorzio e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

6.8 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 (tredici punto uno) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.9 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.10 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci operatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 (cinque) del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 - Domanda di ammissione

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta contenente:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, il regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) copia della deliberazione contenente la richiesta di ammissione al consorzio dalla quale deve risultare espressamente l'esplicita accettazione, in ogni sua parte dello statuto sociale e del regolamento interno;

c) elenco nominativo dei soci completo delle generalità, dei dati anagrafici e di ogni altra indicazione necessaria per la verifica dei requisiti soggettivi di ciascuno dei medesimi, la cui rispondenza al vero, ove non sia comprovata da idonea documentazione, dovrà essere esplicitamente attestata dal presidente nel sottoscrivere l'elenco medesimo;

d) certificato di iscrizione della cooperativa all'albo delle cooperative a mutualità prevalente;

e) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;

f) copia degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati completi di allegati;

g) quanto altro previsto dal regolamento interno.

7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5 (cinque).

7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 (cinque), delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.5 L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-

nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-

denza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.6 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Quote e conferimenti

8.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad euro 100,00 (cento virgola zero zero).

8.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

8.3 Nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

8.4 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

Art. 9 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 10 - Vincoli sulle quote

10.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

10.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 11 - Obblighi del socio

11.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati

dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in un importo non inferiore ad Euro 258,00 (duecentocinquantaotto virgola zero zero);
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) al puntuale pagamento delle competenze stabilite per i servizi forniti, delle quote di spese generali e delle somme derivanti dalle obbligazioni assunte verso il consorzio. E' facoltà dell'Organo Amministrativo stabilire il contributo annuo per le spese generali di funzionamento del Consorzio.

11.2 Per tutti i rapporti con Il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata ovvero PEC o altra modalità che consenta l'avvenuta prova di ricevimento al Consorzio.

Art. 12 - Diritti dei soci

12.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

12.2 L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

12.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 13 - Perdita della qualità di socio

13.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 14 - Recesso del socio

14.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

14.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata ovvero PEC o altra modalità che consenta l'avvenuta prova di ricevimento, che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

14.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

14.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

14.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15 - Esclusione

15.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che scaturiscono dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con Il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

15.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

15.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 16 - Morte del socio

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

16.2 In caso contrario gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota

17.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

17.2 Essa comprende: il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e i dividendi eventualmente maturati e non corrisposti. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

17.3 Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di sei mesi dalla approvazione del bilancio.

17.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

18.1 Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

18.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15.1, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

18.3 Il Consorzio può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Art. 19 - Responsabilità dei soci cessati

19.1 Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo, per il pagamento dei conferimenti non versati,

per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

19.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 - Patrimonio sociale elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate a norma del precedente punto 11.3;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dall'assemblea o dalla legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 21 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Art. 22 - Riserva legale, statutarie e volontarie

22.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

22.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 23 - Divieti

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio - Utili - Ristorni

24.1 L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale gli amministratori

provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, qualora, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

24.3 - Utili

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

24.4 - Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo se nominato.

Art. 26 - Assemblea

26.1 - Costituzione e quorum deliberativi.

L'Assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare; in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci e rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre 15 (quindici giorni) dalla data della deliberazione.

Art. 26.2 - Convocazione.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante lettera raccomandata A.R., ovvero raccomandata a mano A.R. o, comunque, telematica effettuata con programma che consenta di ottenere la prova della ricezione, ovvero con fax, inviata a ciascun socio, almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, componenti dell'organo di controllo e revisore non presenti. Tuttavia ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-

guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere, altresì, convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

26.3 - Funzioni.

L'assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) nomina gli amministratori;
- c) nomina l'eventuale Organo di Controllo; determina la misura dei compensi da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- d) approva i regolamenti interni;
- e) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e, comunque, non oltre, venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

26.4 - Verbale delle deliberazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente

anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì

indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci, favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

26.5 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ogni socio cooperatore, persona fisica, ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota; i soci persone giuridiche potranno avere fino ad un massimo di 5 (cinque) voti.

26.6 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare solo da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o sindaco. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

26.7 - Presidenza dell'Assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione

27.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero e la durata.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per un triennio o sino a revoca, secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

27.2 - Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli ri-

servati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c. c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi, i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

27.3 - Convocazioni e deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono, comunque, essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando, necessario, di visionare, ricevere, o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

27.4 - Integrazione del Consiglio.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti

dall'art. 2386 cod. civ..

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

27.5 - Compensi agli Amministratori.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

27.6 - Rappresentanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 28 - Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore.

L'Organo di Controllo può essere costituito da uno o più membri effettivi.

La nomina dell'Organo di Controllo o del revisore è obbligatoria nei casi stabiliti dalla legge.

Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le Società per Azioni.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 29 - Clausola Arbitrale.

29.1 Nei limiti in cui sia consentito dalla legge, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero, tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui la società ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge. Resta, fin d'ora stabilito, irrevocabilmente, che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

La clausola arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

29.2 - Esecuzione della decisione.

Fuori dei casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

29.3 - Soppressione.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-

tiva nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione.

Art. 31 - Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 - Regolamenti

32.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 33 - Rinvio

33.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

33.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

[illegible]